

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
**Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

Resoconto di martedì 6 marzo 2012

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. - Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Maria Guerra, per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria, per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta e Massimo Vari e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

*** 3. 8. (nuova formulazione)** Vignali, Lupi.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

*** 3. 9. (nuova formulazione)** De Micheli.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

*** 3. 10. (nuova formulazione)** Peluffo, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» aggiungere le seguenti: «e i relativi allegati»

8. 3. (nuova formulazione) Borghesi, Cimadoro, Favia.

ART. 12.

All'emendamento 12.32, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: «anche di vendita di farmaci».

0. 12. 32. 1. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: e di segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altra attività commerciale.

12. 32. I relatori.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

12. 33. I relatori.

ART. 14.

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole da: soppressione o riduzione *fino a* (UNI EN ISO-900) *con le seguenti:* razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO,.

14. 100. I relatori.

Al comma 6, sostituire le parole: in materia fiscale e finanziaria *con le seguenti:* in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

14. 31. (nuova formulazione) Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

14. 54. I relatori.

ART. 16.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 20, comma 12 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge dalla legge n. 133 del 6 agosto del 2008 dopo le parole «relative» aggiungere le seguenti: «alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,»

16. 6. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro

solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

21. 19. (nuova formulazione) I relatori.

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI *aggiungere le seguenti:* e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, *e dopo le parole:* sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese *aggiungere le seguenti:* e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

23. 15. I relatori.

All'emendamento 23.14, comma 2-bis, sostituire le parole da: Al fine *fino a:* stessi *con le seguenti:* La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

0. 23. 14. 1. (Nuova formulazione) Vanalli, Meroni, Volpi, Pastore, Bragantini, Fava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una capillare distribuzione delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione delle infrastrutture stesse è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

23. 14. (Nuova formulazione) I relatori.

ART. 24.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: alla lettera o) le parole: «per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;» sono soppresse, e.

24. 101. I relatori.

Al comma 1, lettera h), sostituire l'alinfa con il seguente: « all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente»

24. 100. I relatori.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 194, comma 3 dopo le parole «garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.». è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'Autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle

previste dalla legislazione in materia di rifiuti del paese di provenienza».

24. 38. I relatori.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole «la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive», aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore».

**** 24. 31.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: «la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive», aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore».

**** 24. 16.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive», aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore».

**** 24. 24.** Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Articolo 31-bis.

(Scuola sperimentale di dottorato internazionale - Gran Sasso Science Institute GSSI).

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione ed il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, e realizzare un polo di eccellenze internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti sul territorio, nonché favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La Scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un quadriennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN sulla base delle risultanze del lavoro del Comitato ordinatore di cui al successivo comma 4 coinvolgerà Università e ove necessario altri enti di ricerca.

3. La Scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale) attraverso attività didattica post-laurea e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la Scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, così come modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato e di ricerca, con particolare

riguardo alla dimensione internazionale ed al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post dottorale.

4. Il piano strategico che indicherà le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della Scuola sono elaborati in fase di costituzione da un Comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il Comitato ordinatore nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il Comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi e maggiori oneri a carico dell'amministrazione.

5. Sino al completamento del quadriennio di sperimentazione di cui al comma 2 per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata una spesa annua di 13 milioni di euro cui si fa fronte per 6 milioni di euro sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e per 6 milioni di euro sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione e per 1 milione di euro è autorizzato, a decorrere dall'anno 2013, un contributo annuo di 5 milioni di euro a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

6. Allo scadere del quadriennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, a condizione che sia reperita adeguata copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario dell'università, annualmente predeterminate e senza maggiori oneri, nonché mediante finanziamenti di soggetti privati o della stessa regione o di enti locali.

31. 01. *(nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 32.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali»;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'università e della ricerca, provvede con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese».

32. 6. Froner.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 873, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: « adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988».

32. 100. I relatori.

ART. 35.

Sostituire il primo comma con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 2.** Lorenzin.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

2. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 14.** De Micheli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 12.** Corsaro, De Corato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 23.** Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Poli.

All'articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 21.** Stasi, Cesario.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il comma 3 dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 26.** Raisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

35. 29. I relatori.

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».

*** 37. 7.** Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».

*** 37. 6.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di

un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».

*** 37. 2.** Vignali.

ART. 41.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, *con le seguenti:* dal comma 6 dell'articolo 71.

***41. 6.** Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, *con le seguenti:* dal comma 6 dell'articolo 71.

***41. 2.** Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, *con le seguenti:* dal comma 6 dell'articolo 71.

***41. 3.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: n. 300 *aggiungere le seguenti:* previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

45. 3. I relatori.

ART. 47.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella digitale europea, persegue i seguenti obiettivi di:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti (*smart communities*), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (*open data*) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (*e-government*) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e controllo di architetture di *cloud computing* per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

g-bis) consentire l'utilizzo della infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005;

g-ter) individuare i criteri e i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità

informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative;

47. 8. (nuova formulazione) Cimadoro, Favia, Borghesi, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 ed al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 1 lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli Stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in un regime di concorrenza.

47. 016. Fava, Caparini, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Semplificazioni in materia di sanità digitale).

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di Sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi.

2. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con Decreto del Ministro della Salute si promuove l'utilizzo di dispositivi mobili nel settore sanitario i quali possono essere utilizzati per la raccolta di dati clinici, la diffusione di informazioni ai medici, ricercatori e pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina mobile.

47. 04. (nuova formulazione). Lulli, Bressa, Colaninno, fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Digitalizzazione e riorganizzazione).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (funzioni ICT) nei

comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia.

5. Le funzioni ICT di cui al comma precedente comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche - rete dati, fonia, apparati - di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica, la consulenza nel settore dell'informatica.

6. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.

7. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto al successivo comma 8.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

9. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 10, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui ai commi 4 e 5. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

10. Le funzioni di cui al comma 4 e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione».

47. 021. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Organizzazione e finalità dei servizi in rete).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici ivi inclusa la posta elettronica certificata per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

5. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 4 utilizzano esclusivamente servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.

6. I soggetti indicati al comma 4) almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore pubblicano, sul sito web istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al

principio di esclusività indicato dal comma 4».

47. 022. *(nuova formulazione)*. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

1. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dalla seguente:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

47. 026. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis

(Copie informatiche documenti analogici).

1. Il comma 5 dell'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dai seguenti:

«5. Al fine di assicurare la verifica della provenienza e della conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, e apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

5-bis. Sui certificati, documenti e altri atti amministrativi, formati secondo le modalità indicate nel precedente comma 5, le amministrazioni riportano l'indicazione relativa agli obblighi di assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

5-ter. I cittadini, laddove previsto, provvedono ad apporre il bollo sulla copia analogica del documento al momento dell'utilizzo».

47. 027. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).

1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.»

47. 032. Brunetta, Stracquadanio.

ART. 48.

Al comma 1, capoverso articolo 5-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni

sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 come integrato dall'articolo 1-*quater* della legge 24 novembre 2009, n. 167, è utilizzata, oltre, che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.

48. 4. I relatori.

ART. 49.

Al comma 1, lettera c), al punto n. 2), dopo la parola: laurea aggiungere la parola: o.

49. 18. Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, è soppressa la parola: «anche».

49. 31. I relatori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è soppressa;

d) al comma 1 lettera l) sostituire le parole: di importo coerente con i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 con le seguenti: di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2

49. 33. *(parte ammissibile).* I relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e con riferimento all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.

49. 32. I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.

(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d'istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione,

stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.

3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:

a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;

6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.

7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del Lotto, variando l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

50. 10. *(ulteriore nuova formulazione)*. Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.
 2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.
 3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.
- 50. 01.** Pelino.

ART. 52.

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole:* politiche sociali e *inserire le seguenti:* con il Ministro dello sviluppo economico e;
- b) *dopo le parole:* i seguenti obiettivi *inserire le seguenti:* a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani.

Consequentemente al comma 1, lettera c), dopo le parole: in apprendistato *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,.

Consequentemente, al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole:* di concerto con, *inserire le parole:* il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e.

Consequentemente, alla lettera a), dopo le parole: per la medesima area tecnologica, *inserire le seguenti:* e relativi ambiti;

dopo la lettera b), inserire la seguente:

- b-bis) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del Consiglio di indirizzo degli ITS possono essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi *quorum*

funzionali e strutturali.

52. 5. *(nuova formulazione)* I Relatori.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...

*** 52. 3.** Vanalli, Bitonci.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...

*** 52. 1.** Osvaldo Napoli.

ART. 53.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziati.

53. 14. *(nuova formulazione)*. Ghizzoni, Mariani, De Pasquale, Coscia, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Siragusa, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzearella, Lolli.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) la promozione di «contratti di partenariato pubblico privato» così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 53. 11.** Lorenzin, Romani.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) la promozione di «contratti di partenariato pubblico privato» così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

*** 53. 12.** Mastromauro.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) la promozione di «contratti di partenariato pubblico privato» così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 53. 8.** Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) la promozione di «contratti di partenariato pubblico privato» così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 53. 15.** Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 54.

Al comma 1, capoverso articolo 24-bis sostituire le parole: ed eventualmente di una, con le seguenti: e di una.

54. 1. Goisis.

ART. 56.

All'emendamento 56.17 alla lettera b) dopo le parole: di preferenza alle cooperative aggiungere le seguenti: o consorzi di cooperative

0. 56. 17. 1. Anna Teresa Formisano.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: a titolo oneroso, *con le seguenti:* secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sostituire le parole: a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, *con le seguenti:* alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni;

c) sopprimere le parole: Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande.

56. 17. I Relatori.

ART. 57.

Al comma 7, sopprimere le parole: degli impianti industriali e, *aggiungere, in fine, le seguenti:* e degli impianti industriali.

57. 11. Lazzari.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui dai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di olii vegetali destinati ad uso energetico.

57. 18. (nuova formulazione) Abrignani.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) N. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93.

57. 01. (nuova formulazione) Quartiani.

ART. 60.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cittadini comunitari con le seguenti: cittadini italiani e agli altri cittadini comunitari

60. 8. I relatori.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti aggiungere le seguenti: anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).

*** 60. 4.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti inserire le seguenti parole: anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).

*** 60. 19.** Froner, Naccarato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

**** 60. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

**** 60. 17.** Anna Teresa Formisano, Tassone, Libè, Pezzotta, Ruggeri, Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

**** 60. 18.** Froner, Naccarato.

ART. 62.

Al comma 1 sostituire la tabella di cui all'allegato A con la seguente:

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
1	R.D.	126	03/01/1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA	articolo 4
2	L.	833	03/08/1961	STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA.	commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7
3	D.P.R.	63	14/01/1970	MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N.1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
4	D.L.	4	20/01/1970	NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.	intero testo
5	L.	57	14/02/1970	NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI ASSUNTI IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA AI SENSI DEL D.LGS. 20 GENNAIO 1948, N.15.	intero testo
6	D.P.R.	441	09/03/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
7	D.P.R.	804	23/03/1970	RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1969, A FAVORE DEGLI ARMATORI E DEI MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO.	intero testo
8	D.P.R.	1468	26/03/1970	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO CON SEDE IN FIRENZE.	intero testo
9	D.P.R.	825	26/03/1970	MODIFICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 4 GIUGNO 1938, N. 1269, SUGLI STUDENTI, I TITOLI ACCADEMICI, GLI ESAMI DI STATO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI.	intero testo
10	D.L.	368	19/06/1970	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	intero testo
11	D.L.	369	19/06/1970	AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.	intero testo
12	D.L.	384	23/06/1970	NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
13	D.L.	393	27/06/1970	MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
14	L.	599	07/07/1970	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N.942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.	intero testo
15	D.P.R.	725	14/07/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
16	L.	589	17/07/1970	MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
17	L.	573	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N.383, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N.384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
18	L.	575	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N.368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N.282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	intero testo
19	D.P.R.	800	06/08/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
20	D.L.	622	28/08/1970	PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LIBIA E DEI LORO FAMILIARI.	intero testo
21	D.P.R.	1061	22/12/1970	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1971.	intero testo
22	L.	77	03/02/1971	ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N.369, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI.	intero testo
23	D.P.R.	603	03/02/1971	MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DEI PASSAGGI DI PRESIDENZA APPROVATE CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1934, N.2107.	intero testo
24	D.P.R.	215	22/02/1971	NORME DI ESECUZIONE DELLA L. 22 DICEMBRE 1969, N.1010, SULLE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO.	intero testo
25	D.P.R.	322	15/04/1971	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LIMITATAMENTE AL SETTORE DELLE INDUSTRIE.	intero testo
26	D.P.R.	1110	03/05/1971	RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1970, A FAVORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.	intero testo
27	D.P.R.	626	03/05/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI DI TRENTO.	intero testo
28	D.P.R.	452	11/05/1971	ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
29	D.P.R.	624	19/05/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
30	D.P.R.	754	16/07/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA.	intero testo
31	D.P.R.	1446	04/08/1971	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI PALERMO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
32	D.P.R.	1274	07/09/1971	MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
33	D.P.R.	1286	07/09/1971	NORME SUL RECLUTAMENTO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
34	D.P.R.	1330	04/10/1971	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
35	D.P.R.	1440	30/10/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE.	intero testo
36	L.	1051	01/12/1971	MODIFICA DELL'ART. 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI.	intero testo
37	D.P.R.	1329	01/12/1971	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
38	D.P.R.	1126	15/12/1971	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972.	intero testo
39	D.P.R.	1270	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
40	D.P.R.	1271	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
41	D.P.R.	194	12/04/1972	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
42	D.P.R.	449	11/05/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
43	D.P.R.	524	18/07/1972	ABOLIZIONE DEL CORSO DEL DIPLOMA DI FARMACIA DALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
44	D.L.	504	08/09/1972	NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973 E PER ALTRE NECESSITA' STRAORDINARIE ED URGENTI.	intero testo
45	D.P.R.	590	17/10/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
46	D.P.R.	651	28/10/1972	FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	intero testo
47	D.P.R.	1073	28/10/1972	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA.	intero testo
48	D.P.R.	1008	31/10/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
49	D.P.R.	847	31/10/1972	RIORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA.	intero testo
50	D.P.R.	974	31/10/1972	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
51	D.P.R.	811	27/11/1972	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1973.	intero testo
52	L.	814	06/12/1972	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO.	intero testo
53	D.P.R.	367	01/02/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.	intero testo
54	D.P.R.		27/03/1973	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCIA DEI TERRENI VITATI, DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE E DI MODIFICA DI TALUNE CARATTERISTICHE DEI VINI.	intero testo
55	D.P.R.	354	16/04/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA.	intero testo
56	D.P.R.	909	07/08/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
57	D.P.R.	606	29/09/1973	MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 851, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	intero testo
58	D.P.R.	973	16/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA.	intero testo
59	D.P.R.	980	16/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE.	intero testo
60	D.P.R.	1112	23/10/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
61	D.P.R.	1109	31/10/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA.	intero testo
62	D.P.R.	1145	31/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO.	intero testo
63	D.P.R.	849	08/11/1973	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974.	intero testo
64	D.P.R.	1178	18/12/1973	ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA.	intero testo
65	D.P.R.	464	22/02/1974	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA.	intero testo
66	D.P.R.	175	05/03/1974	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTA' DI MAGISTERO.	intero testo
67	L.	111	22/03/1974	TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO.	intero testo
68	L.	118	18/04/1974	PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA.	intero testo
69	D.P.R.	717	18/06/1974	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
70	D.P.R.	518	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
71	D.P.R.	519	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo

TABELLA A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
72	L.	380	14/08/1974	DISPOSIZIONI RELATIVE AI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA DIRETTIVI E DIRIGENTI.	intero testo
73	L.	683	14/10/1974	SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA A WASHINGTON E DELL'ANNESSA SEZIONE ACQUISTI.	intero testo
74	D.P.R.	719	30/10/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
75	D.P.R.	838	31/10/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
76	D.P.R.	643	01/11/1974	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER IL 1975.	intero testo
77	D.P.R.	173	15/01/1975	REGOLAMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL POSTO DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
78	D.P.R.	544	23/01/1975	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1974 IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEDITERRANEO.	intero testo
79	L.	46	01/03/1975	TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI "RECIOTO" E "AMARONE".	intero testo
80	L.	72	11/03/1975	FINANZIAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE ISTITUITE CON L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102, E PROVVEDIMENTI PER LE ZONE MONTANE.	intero testo
81	L.	195	19/05/1975	AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
82	D.P.R.	927	31/10/1975	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
83	L.	634	28/11/1975	MODIFICHE ALLA L. 3 APRILE 1958, N. 460, SULLO STATO GIURIDICO E SUL SISTEMA DI AVANZAMENTO A SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
84	D.P.R.	682	05/12/1975	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1976.	intero testo
85	D.P.R.	1037	22/12/1975	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1975 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.	intero testo
86	D.P.R.	63	14/01/1976	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
87	D.P.R.	486	03/05/1976	MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
88	L.	327	19/05/1976	APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 138, PRIMO COMMA, E 47, SETTIMO COMMA, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA.	intero testo
89	D.P.R.	577	09/06/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
90	D.L.	453	03/07/1976	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo

TABELLA A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
91	D.P.R.	1068	18/10/1976	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
92	D.P.R.	954	30/10/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
93	D.P.R.	985	30/10/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
94	D.L.	875	30/12/1976	DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
95	D.L.	878	30/12/1976	ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976.	intero testo
96	D.P.R.	865	19/01/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
97	D.P.R.	166	10/02/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
98	L.	43	23/02/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1976, N. 875, CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
99	D.P.R.	528	12/05/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
100	L.	322	03/06/1977	NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE SPESE URGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 64 A 69 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18.	intero testo
101	D.P.R.	810	05/09/1977	REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI PER LE LINGUE STRANIERE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
102	D.P.R.	1034	07/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.	intero testo
103	L.	811	14/10/1977	AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1970, N. 589, DEGLI IMPIEGATI EX CONTRATTISTI ENTRATI NEI RUOLI ORGANICI CON IL CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18.	intero testo
104	D.P.R.	1195	28/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA.	intero testo
105	D.P.R.	1199	31/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
106	D.P.R.	1224	31/10/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
107	D.P.R.	1094	03/12/1977	INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI.	intero testo
108	D.L.	945	28/12/1977	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
109	D.L.	10	16/01/1978	SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
110	D.P.R.	302	31/01/1978	SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITÀ ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA.	intero testo
111	D.P.R.	1032	22/03/1978	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA.	intero testo
112	D.P.R.	407	22/03/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
113	D.P.R.	453	10/04/1978	RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
114	D.P.R.	424	02/06/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
115	D.P.R.	646	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
116	D.P.R.	704	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
117	D.P.R.	656	08/08/1978	REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
118	D.P.R.	1080	12/09/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
119	D.P.R.	951	30/10/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
120	D.L.	691	10/11/1978	RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
121	D.P.R.	37	08/01/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
122	D.P.R.	230	26/01/1979	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.	intero testo
123	D.P.R.	309	24/02/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
124	D.P.R.	282	11/05/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
125	D.P.R.	191	01/06/1979	DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo
126	D.P.R.	337	04/06/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
127	D.P.R.	298	11/06/1979	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
128	D.P.R.	364	04/07/1979	MODIFICAZIONI ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929, N. 2262, CONCERNENTE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE DELLA CITTÀ DI ROMA.	intero testo
129	D.P.R.	343	19/07/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
130	D.P.R.	586	03/10/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
131	D.P.R.	587	03/10/1979	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
132	D.P.R.		31/10/1979	NORME SULLE ZONE DI VINIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA.	intero testo
133	D.P.R.	900	31/10/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
134	L.	632	18/12/1979	AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNI E PROVINCE.	intero testo
135	D.L.	675	30/12/1979	ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITÀ INTESE A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD.	intero testo
136	D.P.R.	283	08/01/1980	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI.	intero testo
137	D.P.R.	280	14/01/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA.	intero testo
138	D.P.R.	64	14/01/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
139	D.P.R.	138	21/01/1980	REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA.	intero testo
140	D.P.R.	578	20/02/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
141	D.P.R.	207	28/02/1980	MODIFICAZIONI AL QUADRO B DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, CONCERNENTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
142	D.P.R.	549	01/07/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' STATALE DELLA TUSCIA.	intero testo
143	L.	462	13/08/1980	ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO PER LE ESIGENZE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
144	D.P.R.	934	05/09/1980	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
145	D.P.R.	682	25/09/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
146	D.P.R.	1029	27/09/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA.	intero testo
147	L.	634	09/10/1980	MODIFICHE ALLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
148	D.P.R.	1209	16/10/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
149	D.P.R.	1137	29/10/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
150	D.P.R.	1210	05/12/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
151	D.P.R.	1244	20/12/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI, IN TRIESTE, PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE.	intero testo
152	L.	7	03/01/1981	STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
153	L.	44	28/02/1981	COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIRCA MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE CIVILE, DI RUOLO E NON DI RUOLO, ED AGLI OPERAI DELLO STATO E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	intero testo
154	L.	49	04/03/1981	PROROGA PER GLI ANNI 1978, 1979, 1980 E 1981 DELL'INDENNITA' MENSILE A FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI COMUNI, NELLE COMUNITA' MONTANE E NELLA COMUNITA' COLLINARE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI.	intero testo
155	D.P.R.	141	06/03/1981	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	intero testo
156	D.P.R.	474	24/03/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
157	D.P.R.	506	23/08/1981	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.	intero testo
158	L.	550	01/10/1981	CONFERIMENTO DI POSTI DISPONIBILI NEGLI ORGANICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NEI CONCORSI BANDITI A PARTIRE DALL'1 GIUGNO 1977, PER LE CARRIERE ESECUTIVA ED AUSILIARIA.	intero testo
159	D.P.R.	742	25/10/1981	ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO.	intero testo
160	D.P.R.	1128	26/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
161	D.P.R.	1089	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
162	D.P.R.	1122	31/10/1981	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO.	intero testo
163	D.P.R.	1130	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
164	D.P.R.	1131	31/10/1981	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA.	intero testo
165	D.P.R.	1157	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
166	D.P.R.	919	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
167	D.P.R.	955	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
168	D.P.R.	855	25/11/1981	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA).	intero testo
169	D.P.R.	230	06/01/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
170	D.P.R.	245	05/02/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'IS.E.F. DI PALERMO.	intero testo
171	D.P.R.	299	19/04/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
172	D.P.R.	366	07/06/1982	AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITA' ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRE	intero testo
173	L.	321	07/06/1982	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITA' DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL CORPO STESSO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
174	D.P.R.	1121	10/07/1982	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 28 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.	intero testo
175	L.	604	25/08/1982	REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO NONCHE' AI CONNESSI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
176	D.P.R.	806	09/09/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
177	D.P.R.	1023	11/10/1982	RETTIFICA AL D.P.R. 20 DICEMBRE 1980, N. 1244, RECANTE APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE.	intero testo
178	D.L.	767	21/10/1982	MODALITA' DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982.	intero testo
179	D.P.R.	1025	28/10/1982	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
180	D.P.R.	1069	08/11/1982	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
181	D.P.R.	1143	22/12/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
182	D.P.R.	1159	22/12/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
183	L.	942	23/12/1982	DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
184	D.P.R.	951	27/12/1982	FISSAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1983.	intero testo
185	D.P.R.	347	25/05/1983	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI.	intero testo
186	D.P.R.	412	27/06/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA.	intero testo
187	D.P.R.	484	22/07/1983	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
188	D.P.R.		01/08/1983	MODIFICAZIONE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI».	intero testo
189	D.P.R.	641	02/09/1983	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA".	intero testo
190	D.P.R.	766	06/09/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.	intero testo
191	D.P.R.	563	29/09/1983	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
192	D.P.R.	699	20/10/1983	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
193	D.P.R.	1240	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA.	intero testo
194	D.P.R.	1273	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
195	D.P.R.	837	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
196	D.P.R.	844	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA.	intero testo
197	D.P.R.	946	28/10/1983	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
198	D.P.R.	1026	13/01/1984	MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.	intero testo
199	D.P.R.	386	13/03/1984	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
200	D.P.R.	487	28/04/1984	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
201	D.P.R.	744	11/05/1984	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.	intero testo
202	D.L.	159	26/05/1984	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.	intero testo
203	D.P.R.	531	31/05/1984	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 23 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE I SEGRETARI COMUNALI.	intero testo
204	D.P.R.	678	12/06/1984	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
205	L.	363	24/07/1984	CONVERSIONE IN L., CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.	intero testo
206	D.P.R.	764	28/09/1984	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985.	intero testo
207	D.P.R.	936	11/10/1984	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.	intero testo
208	D.P.R.	173	06/02/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
209	D.P.R.	216	06/02/1985	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Tema	Disposizioni abrogate
210	D.P.R.	349	26/03/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
211	D.P.R.	169	22/04/1985	ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	intero testo
212	D.P.R.	569	07/06/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
213	D.P.R.	454	06/08/1985	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO.	intero testo
214	D.P.R.	731	09/10/1985	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985.	intero testo
215	D.P.R.	1027	31/10/1985	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI.	intero testo
216	D.P.R.	971	17/12/1985	APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1986-88 A FAVORE DEGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
217	D.L.	781	30/12/1985	PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITA' NATURALI.	intero testo
218	D.P.R.	95	28/02/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
219	L.	46	28/02/1986	CONVERSIONE IN L., CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-L. 30 DICEMBRE 1985, N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITA' NATURALI.	intero testo
220	D.P.R.	433	09/04/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
221	D.P.R.	606	09/04/1986	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
222	D.P.R.	515	02/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
223	D.P.R.	711	13/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
224	D.P.R.	477	15/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
225	D.L.	319	02/07/1986	MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO DEI SETTORI ORTOFRUTTICOLI E LATTIERO-CASEARIO CONSEGUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Tema	Disposizioni abrogate
226	L.	344	05/07/1986	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA, DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA.	intero testo
227	D.P.R.	994	19/07/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE.	intero testo
228	L.	467	09/08/1986	NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO.	intero testo
229	D.P.R.	734	29/08/1986	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA.	intero testo
230	D.P.R.	847	29/08/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA.	intero testo
231	D.P.R.	1058	04/10/1986	RETTIFICA AL D.P.R. 19 APRILE 1982, N. 299, RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE.	intero testo
232	D.P.R.	782	11/10/1986	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1987.	intero testo
233	D.P.R.	937	31/10/1986	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA.	intero testo
234	D.L.	834	09/12/1986	CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-86.	intero testo
235	L.	903	13/12/1986	NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
236	D.L.	1	03/01/1987	PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
237	L.	64	06/03/1987	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GENNAIO 1987, N. 1, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
238	D.P.R.	234	03/04/1987	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE.	intero testo
239	D.P.R.	268	13/05/1987	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo
240	D.P.R.	490	06/10/1987	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337, DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA E PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICHE.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data		Disposizioni abrogate
241	D.P.R.	582	30/10/1987	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI.	intero testo
242	D.P.R.	583	30/10/1987	RETTIFICA AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1984, N. 936, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.	intero testo
243	D.P.R.	518	01/12/1987	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1988.	intero testo
244	L.	89	16/03/1988	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO."	intero testo
245	D.P.R.	168	08/04/1988	AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	intero testo
246	D.P.R.	286	26/04/1988	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI.	intero testo
247	D.P.R.		27/10/1988	MODIFICAZIONI ALLA TABELLA XVIII-BIS DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA.	intero testo
248	D.P.R.		21/12/1988	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
249	D.P.R.		03/02/1989	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.	intero testo
250	D.L.	240	26/06/1989	NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
251	D.P.R.	116	27/01/1990	REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPETTORATI DI FRONTIERA, NONCHÉ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
252	D.P.R.	333	03/08/1990	REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68.	intero testo
253	L.	241	07/08/1990	NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI.	comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data		Disposizioni abrogate
254	D.P.R.	273	24/08/1990	REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 23 DICEMBRE 1983, N. 904, CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA ED I CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.	intero testo
255	D.L.	390	21/12/1990	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI.	intero testo
256	D.L.	413	29/12/1990	DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE.	intero testo
257	L.	429	29/12/1990	PROVVIDENZE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO DEI CITTADINI ITALIANI TRATTENUTI IN IRAQ O IN KUWAIT.	intero testo
258	D.P.R.	51	30/01/1991	REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA.	intero testo
259	L.	337	19/10/1991	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CONNAZIONALI COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.	intero testo
260	L.	33	23/01/1992	MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.	intero testo
261	L.	71	05/02/1992	DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA.	intero testo
262	L.	146	11/02/1992	MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA.	intero testo
263	D.L.	423	30/10/1992	DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993.	intero testo
264	L.	318	12/08/1993	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO.	intero testo
265	D.L.	332	30/08/1993	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo
266	D.L.	355	10/09/1993	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DA PESCA PER IL 1993.	intero testo
267	L.	428	29/10/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo
268	L.	473	22/11/1993	NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.	intero testo
269	D.L.	556	30/12/1993	ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
270	D.L.	5	07/01/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).	intero testo
271	D.L.	318	27/05/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE E DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.	artt. 2 e 3
272	D.L.	377	15/06/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
273	D.L.	424	30/06/1994	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA.	intero testo
274	L.	497	08/08/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
275	D.L.	4	07/01/1995	DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.	intero testo
276	D.L.	30	31/01/1995	MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.	intero testo
277	D.L.	16	18/01/1996	ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
278	L.	107	28/02/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
279	D.L.	130	19/05/1997	DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	intero testo
280	L.	228	16/07/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	intero testo
281	D.P.R.	387	03/10/1997	REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA.	intero testo
282	L.	343	08/10/1997	PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998.	intero testo
283	D.L.	384	27/10/1997	INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.	intero testo
284	L.	434	17/12/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 OTTOBRE 1997, N. 384, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
285	L.	240	16/07/1998	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO.	intero testo
286	L.	262	03/08/1998	DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO).	intero testo
287	L.	38	28/02/2000	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000.	intero testo
288	L.	94	13/04/2000	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA.	intero testo
289	L.	138	24/05/2000	DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.	intero testo
290	L.	13	13/02/2001	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.	intero testo
291	D.L.	342	04/09/2001	MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITA' DI PESCA NEL 2001.	intero testo
292	L.	356	01/10/2001	CONVERTE IN LEGGE IL D.L. 3 AGOSTO 2001, N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.	intero testo
293	L.	394	25/10/2001	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITA' DI PESCA NEL 2001.	intero testo
294	L.	442	21/12/2001	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.	intero testo
295	D.P.R.	254	04/09/2002	REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.	Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2.
296	d.lgs.	256	02/08/2004	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 2003, N. 215 E N. 216, CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, NONCHE' IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO.	intero testo

62. 8. I Relatori.

Nella Tabella A, dopo il numero 12, aggiungere il seguente:

12-bis	L.	225	24/02/1992	Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.	comma 5- <i>quinquies</i> dell'articolo 5
--------	----	-----	------------	---	---

62. 14. I Relatori.

Nella Tabella A, aggiungere in fine il seguente:

D.L.	225	29/12/2010	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie	Articolo 2, commi 5- <i>quater</i> e 5- <i>quinquies</i>
------	-----	------------	--	--

62. 15. I Relatori.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001. n. 3.

62. 01. Brugger, Zeller, Nicco.

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.

NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 31.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 31.01 del Governo

Al comma 5, sostituire le parole da: per sei milioni di euro *fino alla fine del comma, con le seguenti parole:* a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al comma 6, sostituire le parole da: nell'ambito delle risorse *fino a:* nonché, *con la seguente:* anche.

0. 31. 01. 1.Borghesi.

ART. 45.

Al capoverso, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 34 e soppressa la lettera g) del comma 1;

c) l'articolo 34 comma 1-bis è sostituito con il seguente: «Il Garante, sentito il Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, individua con proprio provvedimento da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1 per i soggetti che

svolgono trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani nonché per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati sensibili e giudiziari, quelli relativi al coniuge e ai parenti»;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

45. 5. I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.

(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d'istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.

3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:

- a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
- b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.

7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il

potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

50. 10. (nuova formulazione).Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

ART. 20.

All'articolo 20, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) l'articolo 4, comma 3, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute sono di immediata applicazione ai contratti di lavori anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207; per i contratti di servizi a forniture le citate disposizioni si applicano ai contratti di cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

b) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole «inferiore a 20.000» sono sostituite con le seguenti: «inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, primo periodo, del codice»;

b-ter) all'articolo 297, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Si applica l'articolo 88, comma 1; si applica altresì l'articolo 88, commi da 2 a 7, in quanto compatibili»;

b-quater) all'articolo 334, comma 1, le parole «pari o superiore a 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari superiore alla soglia di cui all'articolo 225, comma 11, primo periodo del codice»;

b-quinquies) all'articolo 357, il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. In relazione all'articolo 87 e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto rispettivamente al comma 2 e al comma 5, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgendo la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

20. 53. I relatori.
(Inammissibile)

Art. 43-bis.

(Semplificazione delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie).

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei singoli mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi anzidette.
2. I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 1 si considerano sussistenti alla data della certificazione del comma 1, qualora siano trascorsi 20 anni dalla data di prima assegnazione degli alloggi a soci di cooperative di abitazione a proprietà divisa od indivisa e ad assegnatari di alloggi ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati ovvero siano trascorsi 10 anni dalla data di successivo subentro.
3. La certificazione di cui al comma 1 evidenzia le posizioni debitorie creditorie della banca, relative alle legge richiamate al medesimo comma, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché gli eventuali crediti vantati dai mutuatari derivanti anche dal minor utilizzo dei contributi agevolativi nel periodo di preammortamento. Ai fini della determinazione delle posizioni anzidette non si tiene conto dei conguagli relative alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
4. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.
5. Le banche entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei contributi relativi alle operazioni ancora in essere per ciascuno dei successivi periodi di ammortamento.
6. Sulla base del prospetto di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 1, il predetto Ministero con proprio decreto provvederà a definire le modalità di liquidazione del credito delle banche, al netto delle compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie di cui al comma 4, nei limiti delle disponibilità annuali degli stanziamenti del bilancio destinati ai predetti fini e tenendo conto di quanto precisato al seguente comma 8.
7. Fino alla completa estinzione del proprio credito, le banche utilizzano quanto corrisposto annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, al fine della progressiva liquidazione dei crediti dei mutuatari di cui al comma 3.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, tramite convenzioni da stipulare con l'ABI o con singoli istituti di credito, a definire un piano per il rientro degli eventuali debiti risultanti nei confronti dello Stato entro un periodo massimo di 3 anni, ovvero a definire l'utilizzo vincolante degli eventuali crediti, corrisposti come dal precedente comma 6, quale quota di capitale per la partecipazione al sistema integrato di fondi immobiliari, di cui al piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133."

43. 04. I relatori.
(Inammissibile)

ART. 46.

L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

Articolo 46.

(Disposizioni in materia di riorganizzazione amministrativa e semplificazione tariffaria).

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere *b)* ed *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

3. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese e nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-*octies* dell'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, primo periodo, la parola «300» è sostituita dalla seguente: «450»;

b) al comma 26, la parola «300» è sostituita dalla seguente: «450»;

c) al comma 26-*bis* in fine dopo le parole «Ministero dello sviluppo economico.» sono inserite le seguenti: «Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4. Il primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato, e la realizzazione degli interventi ivi previsti come devolvibili ai commissari straordinari delegati è attuata direttamente dalle amministrazioni interessate, secondo il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dal terzo periodo del presente comma. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari che siano già stati nominati ai sensi del primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi e cessano definitivamente dalle funzioni, assicurando entro tale data il tempestivo passaggio delle consegne alle amministrazioni di cui al periodo precedente, anche sulla base delle risultanze dei rendiconti contabili di chiusura delle relative gestioni alla data di cessazione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, fino al 31 dicembre 2012, agli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sugli enti di cui al periodo precedente, così come sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, la vigilanza di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella forma dell'approvazione degli

statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.

6. Al fine di semplificare le modalità di determinazione della componente compensativa di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 e di assicurare che i clienti passati al mercato libero non subiscano penalizzazioni per effetto di tale passaggio, nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi come individuati dalle norme citate, le stesse modalità assicurano condizioni di invarianza rispetto alla condizione del cliente. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia.

7. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono aggiunte le seguenti: «, anche in applicazione dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99».

46. 5. I relatori.

(Parzialmente inammissibile).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si interpreta nel senso che l'individuazione delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa è riferita anche a quelle di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, assunte dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: , nonché di liquidazione degli enti soppressi.

46. 4. I relatori.

(Inammissibile)

ART. 49.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. All'articolo 33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando l'attribuzione di una somma non inferiore a 300 milioni di euro al fondo di finanziamento ordinario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

c) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) all'articolo 12, comma 3, le parole da «ad eccezione» fino alla fine del comma sono soppresse.

49. 33. I relatori.

(Parte inammissibile)